SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 57**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 9 marzo 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero della sanità

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 328 a 329, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione, sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 488 a 495, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione afferenti alla prima facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi.

Art. 3.

Gli articoli da 802 a 807, relativi alle norme generali delle scuole di specializzazione afferenti alla seconda facoltà di medicina e chirurgia, sono soppressi.

Art. 4.

Dopo l'art. 327 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla normativa generale delle scuole di specializzazione.

Sezione XVI

Norme generali
comuni a tutte le scuole di specializzazione

Art. 328. — Nell'Università degli studi di Napoli sono istituite le seguenti scuole di specializzazione indicate nei successivi articoli.

Le scuole di specializzazione, ove previsto, sono articolate in indirizzi.

Art. 329. — I concorsi di ammissione relativi a ciascuna scuola, con specificazione del numero degli iscrivibili, sono banditi con decreto rettorale in tempo utile per il successivo anno accademico.

I candidati alle specializzazioni, per le quali è requisito indispensabile il possesso dell'abilitazione professionale, possono partecipare «sub conditione» all'esame di ammissione; all'atto di regolare l'iscrizione debbono depositare anche il diploma di abilitazione.

L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto per ciascuna scuola ed il corrispondente numero di posti effettivamente banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera limitatamente alle scuole per le quali non è prevista l'esistenza di un albo professionale.

In numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al 20% di quelli di cittadinanza italiana.

Limitazioni e condizioni di ammissioni per specializzandi stranieri sono incluse negli statuti specifici e riportati nel bando di concorso.

Art. 330. — Il concorso di ammissione, secondo quanto previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, è per esami e titoli.

L'esame consiste:

a) in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione;

b) in una eventuale prova orale sempre sulle medesime tematiche, integrate, se del caso, da una prova pratica.

Il bando di concorso di ammissione a ciascuna scuola indicherà eventuali modalità diverse, come le prove attraverso risposta a quesiti multipli, ed i programmi di esame.

Il candidato dovrà dare prova di buona conoscenza strumentale della lingua o delle lingue straniere secondo quanto indicato nel bando.

La valutazione dei titoli integrerà il punteggio, conseguito nell'esame di cui ai commi precedenti, in una misura non superiore al 30% dello stesso.

Costituiscono titolo:

a) la tesi di laurea;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto nel corso di laurea in discipline attinenti la specializzazione ed indicate nel bando di concorso per ciascuno dei corsi di laurea che danno accesso alla scuola;

d) le pubblicazioni scientifiche.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Art. 331. — La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Nel caso di convenzione con enti pubblici o privati, che preveda, a carico di questi ultimi, la concessione di borse per frequentare la scuola, la commissione può essere integrata da un docente o cultore di materie attinenti alla scuola, scelto dal consiglio della scuola entro una terna designata dagli enti erogatori.

Art. 332. — La commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è composta da cinque professori di ruolo della scuola designati dal consiglio della scuola, di cui all'art. 336.

Eventuali allargamenti che comportino integrazioni non superiori a due membri, e le modalità relative sono definiti dalle normative specifiche di ciascuna scuola.

Art. 333. — L'importo delle tasse e sovrattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Art. 334. — Sono organi della scuola il direttore ed il consiglio della scuola.

Art. 335. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo che insegni nella scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto, con voto segreto, dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede; ha nell'ambito della conduzione della scuola le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 336. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti della scuola compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza di tre specializzandi, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80.

Art. 337. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli delle facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 338. — Lo specializzando è tenuto a seguire tutti i corsi di lezioni ed a partecipare a tutte le attività pratiche ed alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal consiglio della scuola e rese note nel manifesto annuale degli studi, ovvero attraverso altre idonee forme.

Art. 339. — Alla fine di ciascun anno, lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico sulle attività di formazione svolte nell'anno, valutato da una commissione, appositamente nominata e presieduta dal direttore della scuola, e costituita dai docenti della scuola delle discipline interessate dal programma di formazione dei candidati.

Coloro che non superano l'esame non possono essere ammessi al successivo anno di corso e debbono ripetere l'anno.

È ammessa la ripetizione dell'anno per una sola volta.

Art. 340. — Il calendario dei corsi di studio e delle attività pratiche è stabilito anno per anno, dal consiglio della scuola, nel monte ore previsto dall'ordinamento di ogni singola scuola.

I corsi potranno articolarsi in cicli di lezioni, seminari e moduli di formazione, nell'ambito delle leggi vigenti.

Art. 341. — Il corso si conclude con un esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta, che dimostri la preparazione scientifica e le capacità operative collegate alla specifica professionalità.

Art. 342. — Nel caso di scuole di specializzazione istituite in base a convenzioni con altre università, per i docenti che debbano esplicare le previste attività didattiche in sede diversa da quella ordinaria di servizio, e che abbiano incluso tali attività nel proprio piano didattico annuale approvato dalla facoltà di appartenenza è prevista la corresponsione di un rimborso spese relative al trasporto e all'eventuale pernottamento.

Art. 343 *(Norma transitoria)*. — Le scuole già funzionanti presso l'Università con il vecchio ordinamento sono progressivamente disattivate; le scuole di cui all'art. 328 sono progressivamente attivate a partire dall'anno accademico nel quale entra in vigore il riordinamento di ciascuna scuola.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1988
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 211

88A1001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 446 a 452, relativi al corso di perfezionamento in farmacia ospedaliera che muta denominazione in scuola di specializzazione, sono sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera

Art. 446. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola conferisce il diploma di specializzazione in farmacia ospedaliera.

Art. 447. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di farmacia.

Art. 448. — La scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la loro attività nella farmacia ospedaliera.

La scuola soddisfa precise esigenze espresse dal piano sanitario nazionale e/o regionale che richiede specialisti ospedalieri da inserire nelle strutture operanti sul territorio.

Art. 449. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 450. — Il numero degli iscritti è di quindici per anno e complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi.

Art. 451. — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, in chimica e tecnologia farmaceutiche. Per l'ammissione alla scuola è richiesto il diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 452. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

matematica e biostatistica;
patologia generale;
chimica farmaceutica generale;
immunologia;
microbiologia e igiene;
controlli di qualità;
basi farmacologiche della terapia.

2° Anno:

informatica;
biofarmaceutica e farmacocinetica I;
tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
radiochimica e radiobiologia;
tecnologia delle preparazioni magistrali;
chimica degli alimenti;
immunochimica.

3° Anno:

biofarmaceutica e farmacocinetica II;
farmacia clinica;
documentazione e informazione sui farmaci;
officina galenica;
scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
legislazione sanitaria e ospedaliera, economia e organizzazione.

La scuola comprende tre aree di insegnamento e tirocinio professionale. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Area propedeutica:

matematica e biostatistica;
informatica;
patologia generale;
chimica farmaceutica generale;
basi farmacologiche della terapia;
radiochimica e radiobiologia.

b) Area teorico-sperimentale:

controlli di qualità;
immunochimica;
immunologia;
microbiologia e igiene;
biofarmaceutica e farmacocinetica I;
chimica degli alimenti;
biofarmaceutica e farmacocinetica II.

c) Area tecnico-applicativa:

tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
tecnologia delle preparazioni magistrali;
farmacia clinica;
documentazione ed informazione sui farmaci;
officina galenica;
scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
legislazione sanitaria e ospedaliera; economia ed organizzazione.

Tutti gli insegnamenti afferiscono alla facoltà di farmacia. I titolari degli insegnamenti possono essere proposti anche tra i professori di ruolo di altre facoltà, nei termini previsti dalla legislazione vigente.

Il consiglio della facoltà di farmacia, su proposta del consiglio della scuola, sentite le facoltà interessate, coordina annualmente le attività didattiche della scuola e designa altresì i professori a contratto cui affidare corsi specialistici, secondo quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 453. — Per ogni anno di corso sono previste 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Tali attività sono organizzate in una attività didattica teorico-pratica, di complessive 400 ore come di seguito ripartite, ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* di studi professionale.

1° Anno:

Area propedeutica (ore 400):
matematica e biostatistica;
patologia generale;
chimica farmaceutica generale;
basi farmacologiche della terapia.

Area teorico-sperimentale (ore 400):
immunologia;
microbiologia e igiene;
controlli di qualità.

2° Anno:

Area propedeutica (ore 230):
informatica;
radiochimica e radiobiologia.

Area teorico-pratica (ore 350):
biofarmaceutica e farmacocinetica I;
chimica degli alimenti;
immunochimica.

Area tecnico-applicativa (ore 220):
tossicità, interazioni, effetti secondari dei farmaci;
tecnologia delle preparazioni magistrali.

3° Anno:

Area teorico-sperimentale (ore 110):
biofarmaceutica e farmacocinetica II.

Area tecnico-applicativa (ore 690):
farmacia clinica;
documentazione e informazione sui farmaci;
officina galenica;
scienza dell'alimentazione e nutrizione clinica;
legislazione sanitaria e ospedaliera, economia e organizzazione.

Per l'ammissione agli esami è richiesta la frequenza a tutte le esercitazioni pratiche e ad almeno i 3/4 di ognuno dei corsi. Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 454. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato un diploma di specialista.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1988
Registro n. 6 Istruzione, foglio n. 308

88A1005

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 novembre 1987.

Determinazione delle modalità di devoluzione allo Stato dei beni confiscati per le infrazioni valutarie di cui al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, in attuazione dell'art. 8, comma terzo, della legge 26 settembre 1986, n. 599.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, comma terzo, della legge 26 settembre 1986, n. 599, concernente «Revisione della legislazione valutaria», che delega al Ministro del tesoro la determinazione delle modalità di devoluzione allo Stato dei beni confiscati per le infrazioni valutarie di cui al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159;

Decreta:

Art. 1.

Il cancelliere presso l'autorità giudiziaria che si è pronunziata, con sentenza definitiva di condanna, in ordine alla confisca prevista dall'art. 8, comma secondo, della legge 26 settembre 1986, n. 599, provvede alla vendita all'asta pubblica dei beni confiscati.

Si applicano, al riguardo, le norme del codice di procedura penale, in quanto compatibili con le disposizioni della legge n. 599 del 1986.

Il ricavato dalla vendita, detratte le spese, è immediatamente versato al bilancio dello Stato in conto entrate del Tesoro con imputazione al capo X, cap. 2368 «entrate eventuali e diverse del Ministero del tesoro» dell'esercizio finanziario in corso. La relativa quietanza di versamento è inviata al Ministero del tesoro Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso.

Art. 2.

Il cancelliere provvede al versamento, con le modalità indicate nell'ultimo comma del precedente articolo, della valuta nazionale confiscata ovvero, trattandosi di valuta estera, del ricavato dalla conversione mediante negoziazione della medesima al cambio ufficiale

Il cancelliere provvede anche alla vendita dei titoli emessi o garantiti dallo Stato, dei titoli di credito e dei valori di bollo italiani ed esteri assoggettati a confisca. Il ricavato è parimenti versato in conto entrate del Tesoro.

Art. 3.

Se la confisca concerne oro greggio oppure oggetti d'oro e d'argento, comprese medaglie, monete nazionali ed estere, non aventi corso legale, tali beni — salvo quanto disposto al successivo art. 4 — saranno consegnati a cura del cancelliere e per conto del Tesoro, alla locale sezione di tesoreria provinciale della Banca d'Italia, la quale, d'intesa con l'U.I.C., li offrirà in vendita all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che provvederà alle operazioni di perizia in base all'art. 1 della legge 20 aprile 1978, n. 154.

Il prezzo di vendita sarà stabilito sulla base delle quotazioni del fixing di Milano del giorno precedente la consegna.

All'atto della cessione, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato verserà il corrispettivo, calcolato come sopra, di ogni partita, con imputazione diretta del relativo importo al bilancio dello Stato, in conformità alle modalità indicate al precedente art. 1, entro e non oltre sei giorni dall'avvenuta operazione, facendo pervenire al Ministero del tesoro, tramite la Banca d'Italia, la relativa quietanza.

Art. 4.

In caso di confisca di cose artistiche, rare, antiche o che hanno interesse scientifico, resta fermo il disposto dell'art. 49 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.

Ove il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di dover disporre, ai sensi del secondo comma (prima parte) del citato articolo, delle cose confiscate, si procede alla vendita delle medesime ed al relativo realizzo nei modi previsti dall'art. 1 del presente decreto

Art. 5.

Gli oggetti preziosi, diversi da quelli indicati nell'art. 3, verranno venduti nelle forme previste dall'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1987

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1988
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 373

88A1010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agricola zootecnica Valdichiana - Soc. coop.va a r.l.», in Valiano di Montepulciano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria eseguita in data 12 agosto 1987 nei confronti della società cooperativa «Agricola zootecnica Valdichiana - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Valiano di Montepulciano (Siena), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Agricola zootecnica Valdichiana - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Valiano di Montepulciano (Siena), costituita per rogito notaio dott. Mario Donati Guerrieri in data 23 aprile 1983, rep. n. 172744/42902, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Giordano Pratellesi, residente in via Gracchiano del Corso, 64, Montepulciano (Siena), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1034

DECRETO 4 febbraio 1988.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa di consumo Massa Quartigiana», in Quartesana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze di una ispezione ordinaria effettuata nei confronti della «Cooperativa di consumo Massa Quartigiana», con sede in Quartesana (Ferrara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società «Cooperativa di consumo Massa Quartigiana», con sede in Quartesana (Ferrara), costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Lucci di Ferrara in data 26 febbraio 1981, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Marangoni Pier Paolo, residente in via Goretti n. 15, Ferrara, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1988

Il Ministro: FORMICA

88A1035

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 febbraio 1988.

Rinnovo agli istituti ospitalieri dell'unità sanitaria locale n. 51 di Cremona dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 51 di Cremona, in data 19 dicembre 1985, intesa ad ottenere il rinnovo del decreto autorizzatorio per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso gli istituti ospitalieri di Cremona;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità, in data 27 gennaio 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità, in data 26 novembre 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi e trapianti di parti di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ospitalieri di Cremona sono autorizzati alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la camera operatoria della divisione di terapia intensiva degli istituti ospitalieri anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b*) del precitato art. 1 debbono essere eseguite presso la camera operatoria della divisione di oculistica.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo e trapianto di cornea a scopo terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Pasino prof. Luigi, primario ospedaliero della divisione di oculistica degli istituti ospitalieri di Cremona;

Filippone dott. Antonio, aiuto ospedaliero della divisione di oculistica degli istituti ospitalieri di Cremona;

Scotti dott. Luciano, assistente ospedaliero della divisione di oculistica degli istituti ospitalieri di Cremona;

Torrisi dott. Maria Carmela, assistente ospedaliero della divisione di oculistica degli istituti ospitalieri di Cremona;

Silvestri dott. Leonardo, assistente ospedaliero della divisione di oculistica degli istituti ospitalieri di Cremona.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 51 di Cremona è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1012

DECRETO 23 febbraio 1988.

Autorizzazione al presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 9 di Saronno ad includere un sanitario nell'équipe già autorizzata con decreto ministeriale 5 marzo 1984 alle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 1984, con il quale il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 9 di Saronno è stato autorizzato all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Vista l'istanza del presidente dell'unità sanitaria locale n. 9 di Saronno, datata 3 giugno 1985, intesa ad ottenere l'inclusione del sanitario dott. Filippo Borsellino nella équipe già autorizzata con il summenzionato decreto ministeriale 5 marzo 1984;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 26 novembre 1987;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 9 di Saronno (Varese) è autorizzato ad includere nell'équipe autorizzata con decreto ministeriale 5 marzo 1984 all'espletamento delle attività di prelievo di cornea Borsellino dott. Filippo, assistente ospedaliero della divisione di oculistica del presidio ospedaliero dell'unità socio sanitaria locale n. 9 di Saronno.

Art. 2.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 9 di Saronno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1013

DECRETO 23 febbraio 1988.

Autorizzazione al presidio ospedaliero «Ospedale maggiore» dell'unità sanitaria locale n. 53 di Crema all'espletamento delle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità sanitaria locale n. 53 di Crema, in data 14 novembre 1984, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento dell'attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico presso il presidio ospedaliero ospedale maggiore di Crema;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 31 marzo 1987;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 26 novembre 1987;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero ospedale maggiore di Crema (Cremona) è autorizzato alle attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala operatoria di oftalmologia ed otorinolaringoiatria dell'ospedale maggiore anche a domicilio del soggetto donante.

Art. 3.

Le operazioni di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Freri dott. Claudio, primario ospedaliero della sezione di oculistica dell'ospedale maggiore di Crema;

Giroletti dott. Graziella, assistente ospedaliero della sezione di oculistica dell'ospedale maggiore di Crema;

Vigasio dott. Fausto, assistente ospedaliero della sezione di oculistica dell'ospedale maggiore di Crema.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 53 di Crema è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1988

Il Ministro: DONAT CATTIN

88A1014

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 febbraio 1988.

Integrazione al decreto ministeriale 25 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a settantaquattro parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentuno chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Camerino.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 25 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle settantaquattro parrocchie costituite nella diocesi di Camerino;

vennero dichiarate estinte trentuno chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il proprio decreto in data 20 novembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1987, con il quale vennero integrati gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visto il proprio decreto in data 4 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1987, con il quale venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche;

Visto il provvedimento con il quale l'arcivescovo di Camerino-San Severino Marche dichiara estinta anche la chiesa cattedrale di Camerino;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale in data 25 ottobre 1986, richiamato in premessa, tra l'art. 5 e l'art. 6 è inserito l'art. 5-*bis* con il seguente testo:

«Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* perde la personalità giuridica civile anche la chiesa cattedrale SS. Annunziata, avente sede in Camerino, cui succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, l'arcidiocesi di Camerino-San Severino Marche».

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro: FANFANI

88A0986

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 29 febbraio 1988.

Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero di talune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 10 luglio 1974;

Vista la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1979, con il quale è stata dichiarata l'estinzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 597, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 20 giugno 1982, n. 290, con il quale è stata attribuita al predetto istituto la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali, in precedenza svolti dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Ravvisata l'opportunità di modificare la procedura di esecuzione delle verifiche e prove afferenti i recipienti fissi di gas di petrolio liquefatto di capacità fino a 5000 litri;

Visto il parere espresso dall'Istituto superiore per la sicurezza del lavoro;

Decretano:

Art. 1.

Campo di applicazione

Le disposizioni del presente decreto si applicano ai recipienti fissi contenenti gas di petrolio liquefatto da installare in depositi disciplinati dal decreto ministeriale 31 marzo 1984 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 4 maggio 1984), «Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³».

Art. 2.

Verifiche di omologazione di primo o nuovo impianto

I recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000 litri possono essere sottoposti alla ispezione generale ed alla verifica di esercizio, secondo quanto previsto agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, presso il magazzino della ditta fornitrice del gas o della ditta installatrice del recipiente, anziché presso l'utente, a condizione che la ditta stessa:

a) ottenga, a domanda, preventiva autorizzazione dall'ISPESL;

b) disponga di mezzi adeguati per l'agevole movimentazione dei recipienti ed assicuri l'impiego di personale qualificato che possieda cognizioni necessarie per un sicuro trasporto e corretta installazione del recipiente completo dei relativi accessori, assumendosene le conseguenti responsabilità;

c) comunichi contestualmente al dipartimento ISPESL e alla unità sanitaria locale competenti per territorio, entro dieci giorni dalla installazione, l'ubicazione del recipiente e le generalità e indirizzo dell'utente.

Art. 3.

Verifiche annuali di esercizio

I recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000 litri possono fruire dell'esonero della prescrizione relativa alla verifica annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 a condizione che la ditta fornitrice del gas si impegni a:

a) proteggere gli accessori di sicurezza e di controllo dagli agenti atmosferici;

b) effettuare in occasione del riempimento e comunque con scadenza non superiore all'anno, il controllo dello stato di conservazione della superficie protettiva esterna del recipiente e della funzionalità degli accessori;

c) sostituire, almeno ogni due anni, la valvola di sicurezza con altra previamente tarata al banco in presenza dell'ISPESL.

Restano ferme, per l'esonero, le disposizioni generali di cui al capo I del decreto ministeriale 21 maggio 1974.

La domanda di esonero dovrà essere sottoscritta, oltre che dall'utente, anche dalla ditta fornitrice del gas.

Art. 4.

Verifiche decennali

Per i recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000 litri, la verifica completa decennale di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 può essere costituita da una ispezione generale visiva esterna integrata da controlli non distruttivi per il rilievo degli spessori.

Art. 5.

Norma transitoria

Ai recipienti di cui all'art. 1 di capacità non superiore a 5000 litri, già installati e sottoposti con esito favorevole alle verifiche e prove di primo o nuovo impianto e periodiche da parte degli organismi preposti alla loro sorveglianza, può essere concesso l'esonero dalla prescrizione relativa alla verifica annuale di esercizio di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 con le medesime procedure ed alle stesse condizioni previste nell'art. 3 del presente decreto.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

88A1017

DECRETO 29 febbraio 1988.

Regole tecniche applicative per generatori di vapore a flusso forzato senza separazione netta tra liquido e vapore destinati ad essere impiegati in centrali termoelettriche di potenza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1132, di conversione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituise l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, riguardante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2421, concernente la facoltà di stabilire norme per l'uso di materiali, apparecchi e dispositivi non previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132, e delle altre norme vigenti in materia relativa all'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974) concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero da verifiche e prove per gli apparecchi a pressione, ed in particolare l'art. 42;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, riguardante la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1982) riguardante l'identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, sull'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'esercizio di generatori di vapore ipercritici ad attraversamento meccanico nei quali non esiste separazione tra liquido e vapore o non è ben individuabile la demarcazione di una linea netta di separazione in quanto variabile con il carico;

Considerato che il 20 novembre 1986 si è conclusa la procedura d'informazione comunitaria;

Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Decretano:

Art. 1.

L'art. 42 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 viene integrato con le specifiche tecniche, allegate al presente decreto, che sono inserite nella raccolta ISPESL «E».

Le presenti disposizioni hanno effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

ALLEGATO

GENERATORI DI VAPORE
AD ATTRAVERSAMENTO MECCANICO

(Art. 42 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 - *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974)

Specifica integrativa alla raccolta E-E2.E2.10

E2.E2

10. - Generatori di vapore ad attraversamento meccanico (o flusso forzato) senza separazione tra liquido e vapore destinati ad essere installati in centrali termoelettriche di potenza.

10.1. - Per i generatori di vapore ad attraversamento meccanico nei quali non esiste separazione tra liquido e vapore (ipercritici) o non è bene individuabile la demarcazione di una linea netta di separazione in quanto variabile con il carico, installati in centrali termoelettriche di potenza e che siano dotati di controllo automatico della pressione del vapore, si applicano le seguenti disposizioni.

10.1.1. - Le pressioni di progetto delle membrature del generatore devono essere non inferiori alle pressioni di esercizio delle singole zone aumentate del 5%.

10.1.2. - *Per pressione di bollo nominale* del generatore si intende la pressione massima di esercizio all'uscita del surriscaldatore finale al carico massimo continuo aumentata del 5%.

10.2. Caratteristiche delle valvole di sicurezza a carico diretto.

10.2.1. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni valgono i punti da 2.1 a 2.3, da 2.5. a 2.8 e 2.10 della disposizione E.1.D.2.

10.2.2. Il diametro corrispondente D dell'entrata valvola non deve essere inferiore a 10 mm oppure a 3/8".

10.3. - Caratteristiche delle valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilòta.

10.3.1 - Per le valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota valgono i punti 2.2, 2.5 e 2.10 della disposizione E.1.D.2 e il precedente punto 10.2.2. Qualora il dispositivo pilota sia assimililabile ad una valvola di sicurezza a carico diretto, per esso vale il precedente punto 10.2.1.

10.3.2. - Le valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota devono essere progettate in modo da aprirsi automaticamente ad una pressione non superiore alla massima pressione di taratura ammessa. Qualora si rompa qualunque parte essenziale del dispositivo pilota, le valvole devono scaricare la portata ad una pressione non superiore alla massima ammessa.
Nel caso che l'energia ausiliaria sia fornita da una fonte diversa dal fluido contenuto nel generatore devono essere invece rispettate le disposizioni di cui al successivo punto 10.7.6 della presente specifica.

10.4. - Dimensionamento delle valvole di sicurezza.

10.4.1. - Per le valvole di sicurezza destinate a scaricare vapore d'acqua valgono i punti da 5.1 a 5.3 e 5.6 della disposizione E.1.D.2.

10.4.2. - Nella tabella E.2.E.T.1 sono riportati i valori di k per il vapore d'acqua.

10.5. - Installazione o tipo delle valvole di sicurezza.

10.5.1. - Ogni generatore di vapore deve essere protetto da un numero adeguato di valvole di sicurezza, le quali devono essere installate in corrispondenza delle zone occupate dal vapore d'acqua.

10.5.2. - È ammesso l'impiego contemporaneo sia di valvole di sicurezza a carico diretto sia di valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota.

10.5.3. - Le valvole di sicurezza devono essere distribuite in modo da proteggere le singole membrature costituenti il generatore.

10.5.3.1. - Quando esiste valvola o complesso di valvole di intercettazione tra due sezioni del circuito principale del generatore, a monte di essa devono essere installate valvole di sicurezza a protezione della sezione a monte.

10.5.3.2. - Valvole di sicurezza devono essere poste a protezione del surriscaldatore finale.

10.5.4. - Le valvole di sicurezza sia a carico diretto sia comandate da dispositivo pilota devono essere del tipo qualificato.

10.5.5. - Il collegamento tra le valvole di sicurezza a carico diretto e la membratura da proteggere deve essere il più corto possibile, deve avere un'area di passaggio non inferiore all'area della connessione di ingresso della valvola di sicurezza. Nel caso di più valvole di sicurezza collegate con un unico condotto alla membratura la sezione del condotto deve essere non inferiore alla somma delle aree delle connessioni di ingresso delle valvole di sicurezza. Su tali collegamenti non devono aversi prelievi di vapore. In ogni caso la perdita di carico tra la membratura protetta e la valvola di sicurezza a carico diretto, alla portata massima da scaricare, non dovrà superare il 3% della pressione di taratura.

10.5.6. - Per le valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota sono ammesse perdite di carico nella tubazione di collegamento maggiori del 3% purché di esse si tenga conto nel calcolo della portata.

10.5.7. - Disposizioni analoghe, salvo la limitazione della perdita di carico, che comunque deve essere tale da non pregiudicare la portata della valvola di sicurezza, valgono per l'eventuale connessione di uscita o per le tubazioni di convogliamento dello scarico.

10.5.8. - Valvole di intercettazione possono essere installate sulla tubazione di collegamento tra membratura da proteggere e valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota a condizione che sia installata un'altra valvola di sicurezza comandata da dispositivo pilota della stessa capacità di sfogo e che non sia intercettabile contemporaneamente.

10.6. - Determinazione della portata da scaricare.

10.6.1. - Le valvole di sicurezza devono essere dimensionate in modo da scaricare complessivamente la quantità di vapore producibile al carico massimo continuo dichiarata dal costruttore del generatore.

10.6.2. Le valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota con energia ausiliaria diversa dal fluido contenuto nel generatore contribuiscono al computo totale della capacità di sfogo da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della quantità di vapore producibile al carico massimo continuo.

10.6.3. - Le valvole di sicurezza poste a monte della valvola o del complesso delle valvole di intercettazione installate nel circuito principale a poste tra due sezioni del generatore devono scaricare una quantità di vapore dichiarata dal costruttore secondo le esigenze previste dal progetto nelle varie condizioni di emergenza possibili e comunque maggiori del 50% della quantità di vapore producibile al carico massimo continuo.

10.6.4. - La valvola o il complesso di valvole di intercettazione installate nel circuito principale e poste tra due sezioni del generatore, normalmente chiuso in fase di avviamento del generatore, devono essere equipaggiate con un sistema di controllo tale da tenerle totalmente aperte quando la portata che attraversa il generatore supera il 30% della portata al carico massimo continuo.

10.6.5. - Il sistema di controllo della valvola o del complesso di valvole di intercettazione installate nel circuito principale e poste tra due sezioni del generatore deve inoltre essere tale da non consentire che essa possa richiudersi quando la pressione all'uscita del surriscaldatore finale risulta maggiore o uguale alla pressione di bollo nominale.

10.6.6. - Nel caso che l'economizzatore sia intercettabile, la portata di fluido da scaricare da parte della o delle valvole di sicurezza deve essere dichiarata dal costruttore del generatore secondo le esigenze del progetto nelle varie condizioni di emergenza possibili.

10.6.7. - Per ciascun risurriscaldatore la capacità di sfogo della o delle valvole di sicurezza deve essere almeno pari alla portata di vapore che lo attraversa dichiarata dal costruttore del generatore.

10.7. - Valore della pressione di taratura delle valvole di sicurezza.

10.7.1. - Almeno una delle valvole di sicurezza deve essere tarata ad una pressione minore od uguale alla pressione di bollo nominale del generatore, mentre le altre possono essere tarate a valori superiori, purché la pressione di scarico corrispondente alla portata massima di tutte le valvole di sicurezza non superi di più del 20% il valore della pressione di bollo nominale del generatore.

10.7.2. - Le eventuali valvole di sicurezza comandate da dispositivi pilota installate a monte della valvola o del complesso di valvole di intercettazione installate nel circuito principale e poste tra due sezioni del generatore, devono ricevere il comando di apertura sia quando la pressione all'uscita del surriscaldatore finale raggiunge il valore della pressione nominale di bollo del generatore sia quando la pressione della membratura su cui sono installate raggiunge il valore della pressione di progetto.

10.7.3. - Almeno una delle valvole di sicurezza installate sul risurriscaldatore deve essere tarata ad una pressione minore od uguale alla pressione di progetto, mentre le altre possono essere tarate a valori superiori purché la pressione corrispondente alla portata massima di tutte le valvole di sicurezza non superi di più del 10% il valore della pressione di bollo del risurriscaldatore.

10.7.4. - Nei risurriscaldatori muniti di valvole di sicurezza sia all'ingresso sia all'uscita, le valvole di sicurezza poste alla uscita devono essere tarate in modo da aprirsi in anticipo rispetto a quelle installate all'ingresso.

10.7.5. - Nelle figure E.2E.F.1 e E.2E.F.2 sono riportate due esemplificazioni delle disposizioni di cui sopra.

10.8. - Valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota con energia ausiliaria non fornita dal fluido contenuto nel generatore.

10.8.1. - Le valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota nelle quali l'energia ausiliaria è fornita da fonte diversa dal fluido contenuto nel generatore devono essere equipaggiate con circuiti di alimentazione a sicurezza positiva dei tipi ed alle condizioni seguenti:

10.8.1.1. - Alimentazione del dispositivo pilota per aprire la valvola. In tal caso devono essere previsti almeno due circuiti indipendenti, alimentati da due sorgenti di energia diverse tra di loro, in grado di provocare e mantenere l'intervento. Una sorgente di energia deve essere costituita da una batteria a corrente continua sempre sotto carico mentre l'altra deve essere costituita da una linea di corrente alternata con convertitore (da alternata a continua) in grado di intervenire direttamente e di mantenere sempre sotto carica la batteria di cui sopra.
Detti circuiti devono essere provvisti di dispositivi che segnalano continuamente la loro efficienza.

10.8.1.2. - Interruzione dell'alimentazione per aprire la valvola. In tal caso è ammesso un solo circuito ed una sola sorgente di energia.

10.9. - Circuito di avviamento.

10.9.1. - Il numero e la capacità di scarico totale delle valvole di sicurezza installate sul circuito di avviamento devono garantire lo scarico della portata dichiarata dal costruttore del generatore.

10.9.2. - Le valvole di sicurezza devono essere installate a valle della valvola riduttrice di pressione e in posizione tale da assicurare, a giudizio del progettista, lo scarico di vapore d'acqua. In particolare ove esista il serbatoio di avviamento (flash tank) le valvole possono essere installate su di esso.

10.10. - Documentazione.

10.10.1. - All'atto della prima prova a caldo la ditta utente deve presentare una relazione comprendente:
a) domanda di esonero parziale ai sensi dell'art. 42 del decreto ministeriale 21 maggio 1974;
b) schema di posizione e di taratura delle valvole di sicurezza ed elementi necessari al loro dimensionato;
c) certificato di costruzione e di qualificazione delle valvole di sicurezza;
d) dichiarazione che le perdite di carico lungo le tubazioni di collegamento delle valvole di sicurezza alle membrature da proteggere e quelle lungo le tubazioni di convogliamento dello scarico rispettano quanto indicato ai punti 10.5.5, 10.5.6 e 10.5.7;
e) dichiarazione sulla rispondenza della valvola o del complesso di valvole di intercettazione a quanto indicato ai punti 10.6.4 e 10.6.5;
f) dichiarazione che il circuito di alimentazione delle valvole di sicurezza comandate da dispositivo pilota rispetta il punto 10.8.

Fig. E2E.F1

Fig. E2E.F2

88A1018

DECRETO 29 febbraio 1988.

Regole tecniche riguardanti i generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1132, di conversione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, riguardante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1976) riguardante le norme di sicurezza per apparecchi liquidi caldi sotto pressione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, riguardante la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1982) riguardante l'identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, sull'attuazione della direttiva n. 83/189/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e della regolamentazione tecniche;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'esercizio di generatori e recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali;

Considerato che il 2 febbraio 1987 si è conclusa la procedura d'informazione comunitaria;

Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Decretano:

Art. 1.

I generatori ed i recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua, ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali, sono soggetti alle specificazioni tecniche allegate al presente decreto.

Art. 2.

Norme transitorie e finali

Le presenti specifiche applicative hanno effetto dopo novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I generatori ed i recipienti di liquido surriscaldato già esistenti alla data di pubblicazione del presente decreto, dovranno essere adeguati alle presenti disposizioni entro il termine di nove mesi.

A tale scopo l'utente dovrà presentare apposita relazione tecnica all'ISPESL ai fini dell'omologazione dell'impianto.

Limitatamente agli impianti esistenti è ammesso che le pompe di circolazione siano installate sulla tubazione di ritorno ed interposte tra generatore e vaso d'espansione, alle seguenti condizioni:

1) vengano sigillati in posizione aperta, secondo le procedure previste dal cap. III, punto 1.2, gli organi di intercettazione di una o più pompe le cui bocche dovranno avere sezione complessiva non inferiore a quella del tubo di espansione;

2) vengano sigillate in posizione aperta, con la stessa procedura di cui sopra, le eventuali valvole di intercettazione sui ritorni delle varie utenze per una sezione complessiva non inferiore a quella del tubo di espansione;

3) non siano interposte valvole di non ritorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

ALLEGATO

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

1. - Le presenti norme costituiscono le specificazioni tecniche applicative del decreto ministeriale 1° dicembre 1975 - Titolo I - Capo I, e si applicano ai generatori ed ai recipienti contenenti liquidi surriscaldati diversi dall'acqua ad esclusione degli apparecchi inseriti negli impianti per la lavorazione di olii minerali.

1.1. - Agli effetti dell'applicazione delle presenti norme per liquido surriscaldato si intende una sostanza che alla temperatura ambiente ed alla pressione atmosferica si presenta allo stato solido o liquido e che durante l'esercizio degli apparecchi raggiunge temperature superiori a quella di ebollizione a pressione atmosferica. I liquidi surriscaldati devono essere destinati esclusivamente a scambiare calore in circuito chiuso e non utilizzati come materia prima.

2. - I generatori ed i recipienti di liquidi surriscaldati sono soggetti, oltre che alle presenti norme, a quelle stabilite rispettivamente per i generatori ed i recipienti di vapore con il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modifiche ed integrazioni, eccettuati gli articoli dal 16 al 33 e dal 36 al 42. In particolare per quanto riguarda la costruzione valgono le norme del decreto ministeriale 21 novembre 1972, mentre per quanto riguarda gli esoneri valgono, ove applicabili, le disposizioni del titolo II del decreto ministeriale 21 maggio 1974.

3. - I generatori ed i recipienti di liquidi surriscaldati devono essere dimensionati per pressioni e temperature di progetto non inferiori ai valori massimi raggiungibili nelle diverse membrature.
In ogni caso le temperature di progetto non devono essere inferiori a quelle di ebollizione corrispondenti alle pressioni di progetto.

4. - Non è ammesso l'impiego di combustibile solido non polverizzato.

5. - Per i liquidi aventi temperatura di solidificazione superiore alle più basse temperature raggiungibili nell'impianto, dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti atti ad evitare che la solidificazione dei fluidi possa pregiudicare il corretto funzionamento dei componenti dell'impianto stesso. Tale condizione deve essere esplicitata nella relazione di cui al punto 6.

6. - Alla denuncia, oltre a quanto previsto dall'articolo 47 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, deve essere allegato lo schema dell'impianto in cui sono inseriti gli apparecchi, con l'indicazione dei dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo, nonché degli altri componenti previsti, con la loro ubicazione rispetto agli apparecchi stessi.
La denuncia va corredata inoltre da una relazione tecnica nella quale devono essere indicati, insieme con gli elementi d'individuazione degli apparecchi e di tutti gli altri componenti, anche le caratteristiche di funzionamento dell'impianto ivi compreso il tempo di permanenza delle caratteristiche fisico-chimiche del liquido surriscaldato in relazione al fenomeno dell'invecchiamento.
Alla relazione tecnica dovranno essere allegate le certificazioni o i cataloghi del produttore del liquido impiegato attestanti il tipo o le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto ed in particolare:

- temperatura di ebollizione a pressione atmosferica;
- temperatura di ebollizione alla pressione di progetto;
- dati necessari per il dimensionamento dei dispositivi di sicurezza.

Il progettista dovrà inoltre, in base alle condizioni di funzionamento previste nell'impianto, stabilire la periodicità di esecuzione delle analisi che l'utente è tenuto ad effettuare sul prodotto, per controllare che non si siano verificati fenomeni di degrado del prodotto stesso.

Sistemi, dispositivi od apparecchiature diversi da quelli contemplati nella presente specifica possono essere ammessi purché provvisti di adeguata certificazione da parte di organismi riconosciuti nel Paese di origine che attesti la conformità alle finalità del presente decreto.

Capitolo II

DEFINIZIONI

1. - *Generatore di liquido surriscaldato.*
Apparecchio costituito da un generatore a fuoco diretto o a riscaldamento elettrico, oppure da uno scambiatore di calore, in cui vengano riscaldati liquidi di cui al punto 1.1. del cap. I.

2. - *Sistema di espansione.*
Sistema avente la funzione di consentire le variazioni di volume liquido e allo stesso tempo di mantenere la pressione degli apparecchi entro i limiti stabiliti.

3. - *Tubo di espansione.*
Tubazione o parte di impianto che mette in comunicazione il generatore con il sistema di espansione.

4. - *Dispositivo di sicurezza.*
Dispositivo non azionato da energia esterna destinato a garantire che la pressione non superi i limiti di progetto.

4.1. - Valvola di sicurezza.
Valvola che automaticamente si apre e scarica una determinata quantità di fluido, impedendo che si superi la pressione di progetto e destinata a richiudersi e ad impedire una ulteriore fuoriuscita di fluido, una volta ristabilite le normali condizioni di pressione.

4.2. - Dispositivo a disco di rottura.
Dispositivo di sicurezza costituito da un disco, e relativo elemento di supporto che si rompe ad una determinata pressione e, al contrario di una valvola di sicurezza, mantiene aperto lo scarico dopo l'intervento.

4.3. - Guardia idraulica.
Dispositivo di sicurezza a tenuta di liquido.

5. - *Dispositivo di protezione.*
Dispositivo diverso da quello di sicurezza destinato ad impedire che le grandezze fisiche controllate si discostino dai limiti prefissati.

5.1. - Termostato di blocco.
Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente l'apporto di calore al generatore al raggiungimento del limite prefissato di temperatura del liquido surriscaldato; il ripristino dell'apporto di calore deve avvenire solo con intervento manuale.

5.2. - Flussostato di blocco.
Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente l'apporto di calore al generatore quando la portata del liquido surriscaldato in circolazione scende sotto il minimo stabilito; il ripristino dell'apporto di calore deve avvenire solo con intervento manuale.

5.3. - Livellostato di blocco.
Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente l'apporto di calore al generatore nel caso in cui nel vaso di espansione il livello scenda al valore minimo stabilito; il ripristino dell'apporto di calore deve avvenire solo con intervento manuale.

5.4. - Pressostato di blocco.
Dispositivo che ha la funzione di interrompere automaticamente l'apporto di calore al generatore al raggiungimento del limite di pressione prefissato; il ripristino dell'apporto di calore deve avvenire solo con intervento manuale.

6. - *Mezzo di alimentazione.*
Apparecchiatura che ha la funzione di reintegrare le perdite di liquido e gli eventuali prelievi dell'impianto.

7. - *Dispositivo indicatore.*
Dispositivo atto a consentire le letture immediate dei valori di temperatura, pressione, livello.

8. - *Sistema di circolazione.*

Sistema atto a trasferire all'esterno o dall'esterno del generatore il liquido surriscaldato.

9. - *Potenza termica nominale del generatore.*

Massima quantità di calore dichiarata dal progettista che puo essere ceduta in modo continuo al liquido nell'unità di tempo, espressa in kW (kcal/h).

10. - *Potenza termica nominale del focolare.*

Quantità di calore sensibile che deve essere prodotta nell'unità di tempo nel focolare del generatore a fuoco diretto, espressa in kW (kcal/h) e riferita al p.c.i. convenzionale del combustibile, per conseguire la potenza termica nominale del generatore stesso.

11. - *Recipiente di liquido surriscaldato.*

Recipiente contenente liquido surriscaldato destinato a riscaldare per via indiretta prodotti in elaborazione.

12. - *Temperatura di ebollizione di una miscela di liquidi.*

La temperatura di ebollizione di una miscela di liquidi si assume convenzionalmente pari alla temperatura corrispondente al 2% di distillato.

Capitolo III

SISTEMA D'ESPANSIONE

1. - Ogni generatore deve essere di norma in comunicazione non intercettabile con un sistema d'espansione, dimensionato dal tecnico abilitato in base al volume del liquido contenuto nell'impianto ed al coefficiente di espansione corrispondente alla temperatura di progetto del generatore. Non sono ammessi vasi di espansione aperti.

1.2. - Eventuali valvole di intercettazione non devono comportare restringimenti di sezione e devono essere piombate in posizione di completa apertura dell'organismo di controllo, al quale dovranno essere segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni della piombatura.

1.3. Negli impianti con generatori in batteria un solo sistema di espansione puo essere comune a tutti i generatori.

1.4. Nel dimensionamento della tubazione di espansione si deve tenere conto della potenza termica del (dei) generatore, della sua lunghezza, del coefficiente di dilatazione e delle altre caratteristiche fisiche del liquido surriscaldato.
Il diametro interno del tubo di espansione deve comunque essere non inferiore a 25 mm.

1.5. Il vaso d'espansione deve essere munito di un indicatore di livello con segno di minimo.

1.6. Il vaso deve essere costruito ed installato e dotato di accessori in conformità alle norme vigenti sugli apparecchi a pressione.
Gli accessori di sicurezza devono essere installati sul lato gas. Per pressioni di progetto non superiori a 1 bar è ammesso, quale dispositivo di sicurezza, la guardia idraulica purché il liquido di tenuta sia compatibile con il liquido contenuto nell'impianto e sia protetto dal gelo e, inoltre, il diametro interno del tubo del dispositivo sia non inferiore a 25 mm.

Capitolo IV

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

1. *Dispositivi di sicurezza.*

Ogni generatore e recipiente di fluido surriscaldato, salvo i casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto 1° dicembre 1975, deve essere dotato di almeno uno dei dispositivi di sicurezza seguenti.

2. - *Valvole di sicurezza.*

2.1. - Le valvole di sicurezza devono essere costruite, dimensionate ed installate in conformità alle specificazioni tecniche applicative del decreto ministeriale 21 maggio 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 10 luglio 1974), salvo quanto appresso specificato. In ogni caso il diametro minimo dell'orifizio delle valvole deve essere non inferiore a 15 mm.

2.2. - Le valvole devono essere di tipo omologato e dichiarate idonee, da parte del fabbricante delle valvole, a scaricare il liquido surriscaldato previsto o, nel caso di impianti esistenti, dal tecnico abilitato.

2.3. - Le valvole di sicurezza devono essere installate direttamente sulla parte superiore del generatore oppure sulla mandata, il più vicino possibile all'attacco del generatore stesso, senza organi di intercettazione. Sui generatori a circolazione forzata, le valvole di sicurezza devono essere poste sulla mandata delle pompe.
Per eventuali organi di intercettazione installati a monte e a valle delle valvole di sicurezza vale quanto prescritto dall'articolo 22 del decreto ministeriale 21 maggio 1974 e dalla relativa specifica tecnica applicativa.

2.4. - Le valvole di sicurezza devono essere del tipo con coperchio chiuso e prive di leve di sollevamento; l'eventuale foro di sfiato deve essere collegato con la tubazione di scarico della valvola.

2.5. - Nel caso che le caratteristiche del liquido siano tali da pregiudicare il regolare funzionamento delle valvole, deve essere prevista l'installazione di un disco di rottura a monte.

2.6. - Le valvole di sicurezza, nel caso siano sprovviste di disco di rottura a monte, devono essere, a cura dell'utente, smontate almeno una volta all'anno, per la loro manutenzione e taratura.

3. - *Dischi di rottura.*

3.1. I dischi di rottura devono essere del tipo omologato tenuto conto anche della temperatura di impiego ed installati in conformità alle specificazioni del decreto ministeriale 21 maggio 1974, nonché dimensionati con i criteri previsti per le valvole di sicurezza.

4. *Scarico dei dispositivi di sicurezza.*

Gli scarichi dei dispositivi di sicurezza devono essere convogliati in modo da non arrecare danno alle persone ed il convogliamento non deve pregiudicare il regolare funzionamento del dispositivo di sicurezza. Dette condizioni devono essere esplicitamente dichiarate nella relazione tecnica di cui al cap. I, punto 6.

Capitolo V

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

1. I generatori di liquidi surriscaldati devono essere dotati dei seguenti dispositivi di protezione:
- un termostato di blocco indipendente dall'eventuale termostato di regolazione;
- un livellostato di blocco al vaso di espansione;
- un flossostato di blocco;
- un pressostato di blocco.

2. - I dispositivi di protezione comportano:
un elemento sensibile alla grandezza da controllare;
un organo di comando che trasmette le variazioni rilevate dall'elemento sensibile dell'organo finale di controllo;
un organo finale di controllo che interviene sulle grandezze da controllare.

È consentito che su uno stesso organo finale di controllo agiscano non piu di due dispositivi di protezione.

In ogni caso qualora siano installati dispositivi di protezione in doppio, questi non devono operare sullo stesso organo finale di controllo.

Nel caso di bruciatori alimentati con circuiti elettrici monofase, è ammesso il collegamento in serie dei termostati di regolazione e di blocco e del pressostato di blocco, purché detti dispositivi interrompano direttamente il circuito elettrico e svolgano pertanto contemporaneamente le funzioni degli organi di comando e controllo.

3\. - Nel caso in cui la sorgente di calore dei generatori sia costituita da energia elettrica, l'eventuale mancanza dell'energia elettrica ai sistemi di protezione, deve comportare l'automatico distacco dell'alimentazione di energia elettrica al generatore.

4\. - L'intervento dei dispostivi di protezione deve essere segnalato mediante allarme acustico e segnalazione luminosa.

5\. - *Generatori costituiti da scambiatori di calore.*

5.1. - I generatori costituiti da scambiatori di calore aventi pressioni e temperature di progetto del secondario non inferiori a quelle del primario devono essere dotati almeno di un flussostato di blocco.

5.2. - Gli scambiatori che non ricadono nel precedente punto 5.1 dovranno essere dotati di almeno:
- un termostato di blocco;
- un pressostato di blocco;
- un flussostato di blocco.

5.3. - Tutti i dispositivi devono operare su una valvola di intercettazione del fluido primario indifferentemente sulla tubazione d'ingresso o di uscita del generatore.

Capitolo VI

DISPOSITIVI DI CONTROLLO

1\. - *Indicatori di pressione* (manometri).

1.1. - Ogni generatore deve esser munito di un indicatore di pressione con scala graduata in bar (kgf/cm²) sulla quale sia indicata, con segno facilmente visibile, la pressione di taratura delle valvole di sicurezza. Il fondo scala degli indicatori di pressione deve essere compreso tra 1,25 e 2 volte la pressione di taratura delle valvole di sicurezza.

1.2. - Il controllo dell'indicatore di pressione può essere effettuato sull'impianto o su un banco appositamente attrezzato.

Per il controllo sull'impianto deve essere previsto un attacco filettato da 1/2" gas.

La differenza tra la lettura dell'indicatore di pressione e quella dello strumento di controllo non può discostarsi oltre il 3% del valore di fondo scala dell'indicatore di pressione.

2\. - *Indicatori di temperatura* (termometri).

2.1. - Ogni generatore deve essere munito di un indicatore di temperatura con scala graduata in °C, immerso nel fluido o direttamente o in un pozzetto ed installato sul generatore o immediatamente all'uscita di esso, in ogni caso a monte di eventuali organi di intercettazione.

In prossimità dell'indicatore di temperatura deve essere previsto un pozzetto del diametro di 10 mm per l'applicazione dello strumento di controllo.

2.2. - Il fondo scala degli indicatori di temperatura deve essere compreso fra 1,1 e 1,5 volte la temperatura di progetto.

2.3. - La differenza tra la lettura dell'indicatore di temperatura e quella dello strumento di controllo non può superare ± 1% del valore di fondo scala.

3\. - *Indicatore di livello.*

3.1. - L'indicatore di livello sul vaso di espansione di cui al Cap. III, punto 1.5 può essere anche del tipo a indicazione riportata.

Capitolo VII

APPARECCHIATURE DIVERSE

1\. - *Mezzi di alimentazione.*

1.1. - Ogni generatore deve essere provvisto di almeno un mezzo di alimentazione avente prevalenza e portata tali da assicurare il completo reintegro delle perdite di liquido dell'impianto.

Nel caso di più generatori ubicati nella stessa centrale termica che alimentano uno stesso impianto è ammesso un unico mezzo di alimentazione.

1.2. - Sulla tubazione di alimentazione deve essere applicata una valvola automatica di non ritorno collocata il più vicino possibile al punto di attacco del tubo di alimentazione con il generatore.

Tra il generatore stesso e la valvola di non ritorno va inserita una valvola di intercettazione.

2\. - *Sistemi di circolazione.*

2.1. - La circolazione deve essere assicurata da almeno due pompe, di cui una costantemente di riserva.

Nel caso in cui la portata sia ripartita su due pompe, occorre prevedere una terza pompa, usata come riserva, che abbia portata almeno pari alla maggiore delle due pompe in servizio.

2.2. - Il flussostato di blocco deve interrompere l'apporto di calore nel caso di arresto della circolazione o di diminuzione della portata sotto un minimo prestabilito.

2.3. - A monte del sistema di circolazione deve essere installato un filtro di caratteristiche adeguate al tipo di liquido surriscaldato impiegato.

2.4. - Guarnizioni.

Le guarnizioni, i premistoppa e gli altri organi di tenuta devono avere caratteristiche di idoneità in relazione al tipo di liquido surriscaldato impiegato.

2.5. - I mezzi di circolazione devono essere mantenuti in funzione, mediante opportuno dispositivo temporizzatore, fintanto che la temperatura del fluido non scenda sotto un limite prestabilito, quando, per qualsiasi motivo, venga interrotto il funzionamento dell'impianto.

88A1019

DECRETO 29 febbraio 1988.

Regole tecniche riguardanti i dispositivi di sicurezza termici atti ad intercettare il fluido primario negli scambiatori di calore.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 16 giugno 1927, n. 1132, di conversione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione (A.N.C.C.);

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, riguardante l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1975 (*Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 6 febbraio 1976) concernente norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sottopressione, ed in particolare l'art. 1, comma terzo, e l'art. 26;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, di istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 597, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, riguardante la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1982) riguardante l'identificazione delle attività omologative, già svolte dai soppressi Ente nazionale prevenzione infortuni ed Associazione nazionale per il controllo della combustione, di competenza dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, sull'attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e della regolamentazione tecniche;

Ritenuta la necessità di stabilire i minimi requisiti, le caratteristiche generali e le verifiche e prove a cui devono essere sottoposti i dispositivi di sicurezza termici atti ad intercettare il fluido primario negli scambiatori di calore;

Sentito l'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

Decretano:

Art. 1.

I dispositivi di sicurezza termici atti ad intercettare il fluido primario negli scambiatori di calore sono sottoposti alle verifiche e prove contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente decreto.

Le presenti disposizioni si applicano ai nuovi impianti installati a decorrere da sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 febbraio 1988

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FORMICA

ALLEGATO

1. - CAMPO DI APPLICAZIONE.

1.1. - Le seguenti specifiche tecniche si applicano ai dispositivi di sicurezza termici atti ad intercettare il fluido primario negli scambiatori di calore.

2. - DEFINIZIONI.

2.1. - Sono definiti i seguenti termini:

temperatura di blocco t_b: valore della temperatura dell'acqua nel circuito secondario dello scambiatore in corrispondenza del quale la valvola intercetta il flusso del fluido termovettore nel circuito primario;

temperatura nominale di taratura t_n: temperatura di intervento compresa nel campo di tolleranza dichiarato dal costruttore;

azione positiva: l'intervento deve verificarsi non soltanto al raggiungimento di un determinato valore della temperatura controllata, ma anche nel caso di avaria dell'organo sensibile e degli organi di trasmissione.

3. - CARATTERISTICHE GENERALI.

3.1. - Il dispositivo deve intercettare il fluido primario degli scambiatori di calore al raggiungimento nel circuito di una predeterminata temperatura ed è composto essenzialmente dai seguenti organi:

a) *elemento sensibile alla grandezza da controllare:* elemento sensibile alla temperatura del circuito secondario dello scambiatore;

b) *organi che trasmettono le variazioni dell'elemento sensibile all'organo finale di controllo:* organi meccanici di trasmissione delle variazioni rilevate dall'elemento sensibile ovvero circuito contenente un fluido termostatico sensibile alle variazioni di temperatura e capace di trasmettere tali variazioni, con organi meccanici o con l'ausilio di altro circuito, all'organo finale di controllo;

c) *organo finale di controllo:* otturatore di una valvola di intercettazione installata sul circuito primario dello scambiatore.

3.2. - L'intercettazione del fluido primario deve avvenire in funzione della sola temperatura del fluido riscaldato indipendentemente alla sua pressione, dalla pressione e temperatura del fluido primario e dalla temperatura ambiente.

3.3. - Il dispositivo deve essere ad azione positiva. Nel caso di avaria dell'elemento sensibile alla temperatura o degli organi di trasmissione, l'azione positiva deve verificarsi prima che la temperatura del fluido riscaldato superi la temperatura prefissata t_b.
Espletata l'azione di intercettazione, il dispositivo deve essere riattivato soltanto con azione manuale.

3.4. - L'elemento sensibile alla temperatura deve essere provvisto di guaina di alloggiamento realizzato con materiale buon conduttore di calore e resistente alla pressione di progetto del circuito secondario dello scambiatore e comunque non inferiore a 6 bar per apparecchi disciplinati dalla Raccolta R e 10 bar per gli apparecchi disciplinati dalla Raccolta H.

3.5. - Il sistema di taratura deve essere tale da non permettere manomissioni.

3.6. L'intervento della valvola di intercettazione deve avvenire a temperatura compresa nel campo di tolleranza dichiarata dal costruttore sul valore nominale di taratura.

3.7. Per i dispositivi da installare in scambiatori di calore per la produzione di acqua calda ($t < 100$ °C a pressione atmosferica) il valore della temperatura nominale di taratura deve essere inferiore a 100 °C; l'ampiezza del campo di tolleranza dichiarato dal costruttore non deve essere superiore a $\pm$ 3 °C. La massima temperatura di blocco (t_n + tolleranza) deve essere inferiore a 100 °C.

3.8. Per i dispositivi da installare in scambiatori di calore per la produzione di acqua surriscaldata, l'ampiezza del campo di tolleranza dichiarato dal costruttore non deve essere superiore al 7% della temperatura nominale t_n, con un massimo di 10 °C.
L'ampiezza del campo di tolleranza dichiarato dal costruttore non deve essere superiore a $\pm$ 3 °C. La temperatura di blocco (t_n + tolleranza) non deve superare la temperatura di progetto del circuito secondario dello scambiatore.

3.9. Il dispositivo deve essere costruito in modo che non ne vengano danneggiati i meccanismi durante l'installazione.

4. - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

4.1. - Nella progettazione delle membrature del dispositivo sottoposte a pressione o comunque ad altre sollecitazioni si deve tenere conto delle condizioni previste dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 novembre 1972 nonché, per quanto riguarda i materiali impiegati, devono essere soddisfatte le specificazioni tecniche applicative del suddetto decreto Raccolta M.

4.2. - Materiali non previsti nelle specificazioni sopracitate potranno essere impiegati purché, da parte del progettista, ne venga garantita l'idoneità alle condizioni di progetto e di impiego.

4.3. - Le molle impiegate devono essere costruite coi materiali idonei allo specifico uso classificato in normative o tabelle e di riconosciuta validità internazionale e dimensionate secondo regime di carico di tensione di cui alle UNI 7900 parte II.

5. - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE VERIFICHE DI COSTRUZIONE E DELLE PROVE DI FUNZIONALITÀ E DI AFFIDABILITÀ.

5.1. - Il costruttore del dispositivo o la ditta importatrice deve approntare cinque prototipi del dispositivo da sottoporre alle verifiche ed alle prove sotto specificate.

5.2. - L'ISPESL provvede alla campionatura di tre prototipi per ogni tipo.

5.3. - Le prove sono eseguite presso il laboratorio dell'ISPESL od eventualmente presso il laboratorio del costruttore o importatore, o di istituti esteri riconosciuti che offrono garanzie tecniche, professionali e di indipendenza adeguate e soddisfacenti.

5.4. - L'impianto di prova deve consentire il rilievo delle caratteristiche del dispositivo nelle condizioni di funzionamento, con il rispetto delle tolleranze indicate.

6. - VERIFICHE E PROVE SUI PROTOTIPI.

6.1. - Esame della documentazione sui materiali impiegati.

6.2. Controllo dimensionale da eseguirsi sui tre prototipi scelti.

6.3 - Prova idraulica. sui prototipi scelti, alla pressione di 1,5 volte la pressione massima di impiego dichiarata dal costruttore.

6.4. - Prova di funzionalità sui prototipi scelti. da eseguirsi come specificato al successivo punto 7.

6.5. - Verifica meccanica del dispositivo, su un prototipo a scelta da eseguirsi come specificato al successivo punto 8.

6.6. Le prove eseguite presso il costruttore o importatore devono essere effettuate alla presenza di operatori dell'ISPESL o da esperti indipendenti appartenenti ad un organismo estero riconosciuto.

6.7. Per quanto riguarda la produzione. le verifiche di cui ai punti 6.2 e 6.3, da effettuarsi su ogni singolo dispositivo, devono essere eseguite e certificate a cura del costruttore.

7. - ESECUZIONE DELLE PROVE DI FUNZIONALITÀ.

7.1. - Al fine della verifica del funzionamento, il prototipo del dispositivo viene applicato in serie ad un circuito alimentato con acqua o con aria compressa a pressione regolabile fino alla massima pressione indicata dal costruttore. La presenza o meno di flusso attraverso la valvola, controllata visivamente, o con idoneo strumento, consente di valutare l'azione di blocco.

7.2. - Alloggiato l'elemento sensibile nella propria guaina in un bagno termostatico, si effettuano le seguenti prove:

7.2.1. Dopo aver regolato la pressione del fluido nella sezione di ingresso della valvola ad un valore compreso tra il 50% e il 100% del valore massimo indicato dal costruttore, mantenendo la temperatura ambiente e quella del fluido che attraversa la valvola ad un valore compreso tra i 15 e 30 °C, mentre la temperatura del bagno termostatico aumenta con velocità non superiore a 0.5 °C per minuto primo, si verifica che l'intervento di blocco avvenga alla temperatura t_n.
La prova viene ripetuta cinque volte sullo stesso prototipo. I cinque valori risultanti di t_b non devono differire tra loro di oltre 3 °C. La media aritmetica degli stessi costituisce la temperatura t_b di riferimento per il confronto con i valori ricavati dalle prove successive.

7.2.2. - Le prove di cui al punto 7.2.1 vengono ripetute dopo aver azzerato la pressione di alimentazione nel circuito della valvola (ovvero disinserendo la valvola dal circuito).
Il nuovo valore medio di temperatura non deve differire da quello ricavato al punto 7.2.1 di oltre ± (2 °C).

7.3. - Dopo aver riscontrato l'esito positivo delle prove di cui ai punti 7.2.1 e 7.2.2, cioè l'intervento del dispositivo è indipendente dalla pressione del fluido primario, le prove di cui ai punti successivi possono, per semplicità, essere effettuate sempre con il corpo valvola disinserito dal relativo circuito.

7.4. - L'indipendenza dell'intervento di blocco dalla temperatura ambiente e dagli effetti della temperatura del fluido primario viene verificata con la seguente modalità: disposto il corpo di valvola ed il capillare di collegamento in ambiente regolabile, le prove di cui al punto 7.2.2 vengono ripetute dopo aver regolato la temperatura di blocco ad un valore compreso tra 50 e 60 °C. Il nuovo valore medio della temperatura di blocco non deve differire da quello ricavato al punto 7.2.1 di oltre (± 2 °C).

7.5. - Dopo aver ripristinato il valore della temperatura ambiente tra 15 e 30 °C, mentre la temperatura del bagno termostatico aumenta con velocità di 3° ± 0,5 °C per minuto primo, si deve verificare che l'intervento di blocco avvenga entro 60" dal raggiungimento del valore medio di riferimento quale risulta dal punto 7.2.1.
La verifica di cui sopra si ripete cinque volte sullo stesso prototipo.

7.6. - Dopo esposizione dell'elemento sensibile per un periodo di un'ora a temperatura superiore del 15% a quella di taratura nominale, si ripete la prova di cui al punto 7.2.2. Il nuovo valore medio di temperatura di blocco non deve discostarsi da quello precedentemente rilevato al punto 7.2.1 di oltre ± 2 °C.

7.7. - Verifica della sicurezza positiva:

si lima il tubo capillare (o una parte qualunque del sistema sensibile alla temperatura) sino quasi a raggiungere la cavità interna;

si spezza in questo punto il tubo capillare e si verifica che l'intervento di blocco avvenga prima che la temperatura superi il valore di t_n;

- si verifica l'impossibilità di riportare l'otturatore in posizione di apertura;

si simula l'avaria dell'eventuale circuito ausiliario di trasmissione a pressione di fluido e si verifica che l'intervento di blocco avvenga prima che la temperatura superi il valore di t_n.

7.8. - Qualora uno dei prototipi del dispositivo scelto per le prove non soddisfi le condizioni imposte, è consentita la riprova su altri due esemplari.

8. VERIFICA MECCANICA DEL DISPOSITIVO.

8.1. - La costruzione del dispositivo deve garantire il permanere delle caratteristiche meccaniche anche a seguito di un congruo numero di interventi ripetitivi da eseguirsi in sede di omologazione del prototipo alla fine dei quali verrà constatata la integrità dei meccanismi.
Il numero degli interventi verrà stabilito volta per volta dallo ISPESL in sede di approvazione del progetto.

8.2. - Le prove di cui al punto 8.1 dovranno essere effettuate sui prototipi già sottoposti alle prove di funzionalità.

9. - CERTIFICAZIONI E CONTROLLI.

9.1. - Dopo l'esito favorevole delle verifiche e delle prove eseguite sui prototipi, l'ISPESL rilascia l'attestato di omologazione del dispositivo.

9.2. L'ISPESL si riserva la facoltà di eseguire accertamenti, anche senza preavviso, sulla produzione corrente per verificare la rispondenza della produzione di serie dei dispositivi al modello omologato.

9.3. In ogni caso, le prove di cui ai punti 6, 7 e 8 devono essere ripetute ogni cinque anni.

10. - INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE.

10.1. - Su ogni singolo dispositivo devono essere riportati i seguenti dati:

1) sigla di identificazione del costruttore;

2) sigla di identificazione del modello del dispositivo;

3) temperatura nominale di taratura t_n.

10.2. - Ogni dispositivo deve essere accompagnato dal certificato del costruttore che deve contenere i seguenti dati:

1) elementi di identificazione della valvola;

2) temperatura nominale t;

3) campo di tolleranza sul valore nominale di taratura;

4) dichiarazione del costruttore dell'avvenuta verifica al banco dei valori di cui ai punti 2) e 3) del presente comma, per ogni esemplare posto in commercio, identificabile con gli elementi dei valori di cui al punto 10;

5) dichiarazione e data di prova idraulica, su ogni dispositivo, a 1,5 volte la pressione massima di impiego.

11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE DEL DISPOSITIVO.

11.1. - All'atto della richiesta di omologazione, il costruttore o la ditta importatrice deve presentare all'ISPESL domanda corredata della seguente documentazione in triplice copia:

a) disegno costruttivo del dispositivo;

b) relazione tecnica esplicativa del funzionamento del dispositivo;

c) dichiarazione del progettista relativa alle caratteristiche costruttive, di cui al punto 4, del dispositivo;

d) schema e relazione tecnica esplicativa dell'eventuale impianto di prova presso il costruttore.

Tutta la documentazione deve essere firmata dal progettista regolarmente iscritto all'albo professionale, secondo le vigenti disposizioni di legge.

Nel caso di dispositivi importati, la relativa documentazione può essere firmata da un tecnico progettista del Paese di origine che abbia conseguito il titolo di studio di un corso tecnico a livello universitario di almeno cinque anni.

88A1020

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 25 giugno 1987.

Modificazione della spesa delle tematiche di studio e ricerca in materia di pesca marittima ed acquacoltura per il 1986.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Vista la legge 14 febbraio 1985, n. 31;

Visti i propri decreti 9 novembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1983), 18 febbraio 1985 e 12 giugno 1985 (pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 20 settembre 1985), concernenti le modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il proprio decreto 30 novembre 1985 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1986), con il quale è stato approvato l'elenco delle tematiche di studio e ricerca in materia di pesca marittima ed acquacoltura per il triennio 1984-86 ed è stato rinviato ad un successivo provvedimento la specificazione di esse per il 1986;

Visto il proprio decreto 27 giugno 1986 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 3 dicembre 1986), con il quale è stato approvato l'elenco delle tematiche di studio e ricerca in materia di pesca marittima ed acquacoltura per il 1986;

Vista la nota allegata al predetto elenco con la quale si stabilisce che ove gli stanziamenti destinati ad una determinata tematica non siano utilizzati, in tutto o in parte, essi possono essere impiegati a favore di progetti relativi ad altre tematiche;

Considerato che il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, nella seduta del 28 aprile 1987 ha espresso parere favorevole allo storno degli stanziamenti non utilizzati totalmente o parzialmente per determinate tematiche;

Decreta:

La spesa per le tematiche di cui all'elenco approvato con il decreto ministeriale 27 giugno 1986 è modificata come segue:

		Spesa prevista
Risorse biologiche.	L.	6.831.580.000
Tecnologia	»	895.000.000
Maricoltura e gestione pesca costiera.	»	610.000.000
Acquacoltura nelle acque marine e salmastre.	»	635.000.000
Igiene e valore nutrizionale dei prodotti della pesca - valorizzazione del pesce azzurro .	»	437.000.000
Economia della pesca. . .	»	331.420.000
Diritto della pesca	»	260.000.000

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1987

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1987
Registro n. 8 Marina mercantile, foglio n. 365

88A1021

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 marzo 1988, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Per l'indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma presso la direzione del Movimento federalista europeo (M.F.E.) sezione di Roma, «Altiero Spinelli», via della Colonna Antonina, 35 II/6.

88A1057

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del vice consolato di seconda categoria in Corfù (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Panaiotis Tzimas, vice console onorario in Corfù (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente le Isole di Corfù e Paxi, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato in Atene;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Roma, addì 22 febbraio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A0992

Limitazione delle funzioni consolari alla titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Bristol (Gran Bretagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.na Giovanna Angela Borgnana, agente consolare onorario in Bristol (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente le contee di Gloucestershire, Somerset, Avon, Wiltshire, Dorset, Devon e Cornwall, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengano da autorità locali, da cittadini italiani o da comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o aeromobili;

d) dichiarazioni di opzione in favore della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180;

e) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni;

f) autenticazione di firme, redazione di atti di notorietà, rilascio di procure speciali riguardanti le persone fisiche;

g) rilascio (escludendo che ne fa richiesta per la prima volta) e rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

h) rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

l) istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva;

m) compiere le operazioni richieste della legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Roma, addì 22 febbraio 1988

Il Ministro: ANDREOTTI

88A0993

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1988 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola Frantoiani confezionatori olio valli imperiesi a r.l., con sede in Imperia, costituita per rogito Re in data 26 ottobre 1982, rep. 95208, reg. soc. 2044 del tribunale di Imperia;

società cooperativa agricola Frantoiani tre valli imperiesi a r.l. con sede in Imperia, costituita per rogito Re in data 4 novembre 1982, rep. 95223, reg. soc. 2043 di tribunale di Imperia;

società cooperativa mista La Garbella a r.l., con sede in Imperia, costituita per rogito Neglia in data 5 agosto 1981, rep. 237, reg. soc. 1848 del tribunale di Imperia;

società cooperativa mista Cooperativa imperiese macellai e allevatori a r.l., con sede in Imperia, costituita per rogito Donato in data 6 novembre 1975, rep. 91677, reg. soc. 1228 del tribunale di Imperia;

società cooperativa edilizia Riviera a r.l., con sede in Imperia, costituita per rogito Re in data 16 luglio 1957, rep. 12025, reg. soc. 602 del tribunale di Imperia;

società cooperativa Te.A.R.Co. Tecnici alberghieri riuniti in cooperativa a r.l., con sede in Diano Marina (Imperia), costituita per rogito Trucco in data 10 aprile 1978, rep. 280, reg. soc. 1428 del tribunale di Imperia;

società cooperativa mista agricola di consumo di Villaviani a r.l., con sede in Pontedassio (Imperia), costituita per rogito Gandolfo in data 13 maggio 1906, rep. 4533, reg. soc. 38 del tribunale di Oneglia;

società cooperativa di produzione e lavoro R.I.S. - Radio informazioni stereo a r.l., con sede a Sanremo (Imperia), costituita per rogito Panico in data 7 gennaio 1981, rep. 309, reg. soc. 3168 del tribunale di Sanremo;

società cooperativa mista trasporti Sanremo Cotras a r.l., con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Acquarone in data 28 settembre 1980, rep. 3111/657, reg. soc. 33068 del tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia Delfinia a r.l., con sede in Sanremo (Imperia), costituita per rogito Vinciguerra in data 27 gennaio 1980, rep. 3517, reg. soc. 2890 del tribunale di Sanremo;

società cooperativa edilizia Giovanna a r.l., con sede in Vallecrosia (Imperia), costituita per rogito Lomazzi in data 28 luglio 1978, rep. 90877, reg. soc. 2624 del tribunale di Sanremo.

88A0972

MINISTERO DEL TESORO

N. 43

Corso dei cambi del 3 marzo 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1250,250	1250,250	1250,35	1250,250	1250,250	1250,25	1249,800	1250,250	1250,250	1250,25
Marco germanico	736,750	736,750	737 —	736,750	736,750	736,78	736,820	736,750	736,750	736,75
Franco francese	217,780	217,780	217,95	217,780	217,780	217,78	217,780	217,780	217,780	217,78
Fiorino olandese	656,380	656,380	656,50	656,380	656,380	656,39	656,400	656,380	656,380	656,38
Franco belga	35,270	35,270	35,28	35,270	35,270	35,26	35,269	35,270	35,270	35,27
Lira sterlina	2209,600	2209,600	2208,40	2209,600	2209,600	2209,45	2209,300	2209,600	2209,600	2209,60
Lira irlandese	1964,300	1964,300	1964 —	1964,300	1964,300	1964,57	1964,850	1964,300	1964,300	—
Corona danese	193,030	193,030	193 —	193,030	193,030	193,03	193,040	193,030	193,030	193,02
Dracma	9,206	9,206	9,20	9,206	—	—	9,205	9,206	9,206	—
E.C.U.	1522,800	1522,800	1522,50	1522,800	1522,800	1522,54	1522,880	1522,800	1522,800	1522,80
Dollaro canadese	996 —	996 —	996,50	996 —	996 —	996,12	996,250	996 —	996 —	996 —
Yen giapponese	9,669	9,669	9,675	9,669	9,669	9,66	9,669	9,669	9,669	9,66
Franco svizzero	890,030	890,030	889,50	890,030	890,030	889,96	889,900	890,030	890,030	890,03
Scellino austriaco	104,936	104,936	104,95	104,936	104,936	104,93	104,933	104,936	104,936	104,93
Corona norvegese	195,970	195,970	195,90	195,970	195,970	195,97	195,980	195,970	195,970	195,97
Corona svedese	207,840	207,840	207,90	207,840	207,840	207,86	207,880	207,840	207,840	207,84
FIM	305,120	305,120	305,30	305,120	305,120	303,06	305 —	305,120	305,120	—
Escudo portoghese	8,990	8,990	9 —	8,990	8,990	8,99	9 —	8,990	8,990	8,99
Peseta spagnola	10,973	10,973	10,97	10,973	10,973	10,97	10,974	10,973	10,973	10,97
Dollaro australiano	907,900	907,900	907 —	907,900	907,900	907,20	906,500	907,900	907,900	907,90

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 marzo 1988

Dollaro USA	1250,025	Lira irlandese	1964,575	Scellino austriaco	104,934
Marco germanico	736,785	Corona danese	193,035	Corona norvegese	195,975
Franco francese	217,780	Dracma	9,205	Corona svedese	207,860
Fiorino olandese	656,390	E.C.U.	1522,840	FIM	305,060
Franco belga	35,269	Dollaro canadese	996,125	Escudo portoghese	8,995
Lira sterlina	2209,450	Yen giapponese	9,669	Peseta spagnola	10,973
		Franco svizzero	889,965	Dollaro australiano	907,200

Media dei titoli del 3 marzo 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	69,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99,550
» 9% » » 1976-91	98,700
» 10% » » 1977-92	99,600
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,800
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	101,425
» » » TR 2,5% 1983/93	92,125
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,550
» » » » EFIM 1-8-1988	101 —
» » » » 1- 4-1984/88	99,925
» » » » 1- 5-1984/88	100,200
» » » » 1- 6-1984/88	100,375
» » » » 1- 7-1983/88	100,925
» » » » 1- 8-1983/88	100,950
» » » » 1- 9-1983/88	101,075
» » » » 1-10-1983/88	101,100
» » » » 15- 7-1985/90	99,925
» » » » 16- 8-1985/90	100 —
» » » » 18- 9-1985/90	99,525
» » » » 18-10-1985/90	99,675
» » » » 1-11-1983/90	102,900
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	102,925
» » » » 18-12-1985/90	99,975
» » » » 1- 1-1984/91	103,050
» » » » 17- 1-1986/91	99,700
» » » » 1- 2-1984/91	103,175
» » » » 18- 2-1986/91	100,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,125
» » » » 18- 3-1986/91	99,600
» » » » 1- 4-1984/91	102 —
» » » » 1- 5-1984/91	101,925
» » » » 1- 6-1984/91	101,950
» » » » 1- 7-1984/91	101,475
» » » » 1- 8-1984/91	101,500
» » » » 1- 9-1984/91	101,425
» » » » 1-10-1984/91	101,375
» » » » 1-11-1984/91	101,250
» » » » 1-12-1984/91	101,025
» » » » 1- 1-1985/92	100,550
» » » » 1- 2-1985/92	100,250
» » » » 18- 4-1986/92	97,950
» » » » 19- 5-1986/92	96,900
» » » » 20- 7-1987/92	98,900
» » » » 18- 6-1986/93	96,425
» » » » 17- 7-1986/93	96,150
» » » » 19- 8-1986/93	96,525
» » » » 18- 9-1986/93	96,400
» » » » 20-10-1986/93	97,025
» » » » 1- 2-1985/95	99,725
» » » » 1- 3-1985/95	94,600
» » » » 1- 4-1985/95	94,050
» » » » 1- 5-1985/95	93,875
» » » » 1- 6-1985/95	93,800
» » » » 1- 7-1985/95	95,425
» » » » 1- 8-1985/95	95,325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1985/95	95,625
» » » » 1-10-1985/95	95,900
» » » » 1-11-1985/95	96,375
» » » » 1-12-1985/95	96,450
» » » » 1- 1-1986/96	97,275
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,950
» » » » 1- 2-1986/96	98,075
» » » » 1- 3-1986/96	96,750
» » » » 1- 4-1986/96	95,300
» » » » 1- 5-1986/96	95,175
» » » » 1- 6-1986/96	95,575
» » » » 1- 7-1986/96	95,550
» » » » 1- 8-1986/96	95,175
» » » » 1- 9-1986/96	95,225
» » » » 1-10-1986/96	95,175
» » » » 1-11-1986/96	95,650
» » » » 1-12-1986/96	96,500
» » » » 1- 1-1987/97	97,050
» » » » 1- 2-1987/97	97,225
Buoni Tesoro Pol. 12,25% 1- 5-1988	100,400
» » » 12,50% 1- 7-1988	100,875
» » » 12,50% 1-10-1988	101,625
» » » 12,50% 1-11-1988	101,975
» » » 12,50% 1- 1-1989	102,375
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,850
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,975
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,625
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,150
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 1-1990	104,025
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 2-1990	104,950
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,850
» » » 12,50% 1- 3-1990	104,500
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,125
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,450
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,525
» » » 10,50% 1- 5-1990	101 —
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,600
» » » 10,00% 1- 6-1990	100,275
» » » 9,50% 1- 7-1990	99,150
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,850
» » » 9,50% 1- 8-1990	99,350
» » » 10,50% 1- 8-1990	100,150
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,500
» » » 9,25% 1-10-1990	96,675
» » » 9,25% 1-11-1990	96,775
» » » 9,25% 1-12-1990	97,250
» » » 12,50% 1- 3-1991	106,250
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	94,850
» » » 9,15% 1- 3-1992	96,750
» » » 9,15% 1- 4-1992	96,200
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,175
» » » 9,15% 1- 6-1992	96,075
» » » 10,50% 1- 7-1992	100,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,150
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,850
» » » » 1983/90 11,50%	107,750
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	108,450
» » » » 1985/93 9,60%	105,700
» » » » 1985/93 9,75%	105,975
» » » » 1985/93 9,00%	103,200
» » » » 1985/93 8,75%	102,375
» » » » 1986/94 8,75%	102,675
» » » » 1986/94 6,90%	94,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M03038

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione per la trattazione degli affari concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1988 il vigile Francesco Cola è stato nominato componente della commissione elettorale centrale in sostituzione della sig.ra Maria Pina Ilaria Tanassi.

88A1026

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'integratrice, in Palermo

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1988 l'avv. Antonino Aricò è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «L'integratrice», con sede in Palermo, in sostituzione dell'avv. Costantino Volpes.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A0994

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «La Normanna di previdenza e sicurtà», in Palermo

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1988 l'avv. Giovanni Liguori è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «La Normanna di previdenza e sicurtà», con sede in Palermo, in sostituzione del dott. Giovanni Di Benedetto.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A0995

Sostituzione del commissario liquidatore della società di mutuo soccorso L'Airone, in Messina

Con decreto ministeriale in data 20 febbraio 1988 il dott. Francesco La Fauci è stato nominato commissario liquidatore della società di mutuo soccorso «L'Airone», con sede in Messina, in sostituzione dell'avvocato Corrado Martelli.

Al liquidatore spetta, a carico della liquidazione oltre il rimborso delle spese, un compenso la cui misura sarà stabilita con successivo decreto.

88A0996

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione della giunta regionale n. 573 del 12 febbraio 1988 il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, è stato nominato commissario liquidatore del «Consorzio cooperativo fra le stalle sociali della Carnia. Canal del Ferro e Valcanale Società cooperativa a r.l.», con sede in Tolmezzo (Udine), sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 493 del 16 febbraio 1982, in sostituzione del dott. Gianluigi Tavano.

Con deliberazione della giunta regionale n. 575 del 12 febbraio 1988 il dott. Giancamillo Tavano, con studio in Udine, via Marco Volpe, 27, è stato nominato commissario liquidatore della «Latteria sociale di Coseano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Coseano (Udine), sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 494 del 16 febbraio 1982, in sostituzione del dott. Gianluigi Tavano.

88A0976

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 1° aprile 1988, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/C, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1988:

1) 5% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.998 titoli di L. 50.000
» 2.960 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.579.900.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 266 titoli di L. 50.000
» 931 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 478.800.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 1.243 titoli di L. 50.000
» 963 titoli di » 500.000
» 554 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.097.650.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 104 titoli di L. 50.000
» 28 titoli di » 500.000
» 434 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 453.200.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 227 titoli di L 50.000
» 195 titoli di » 500.000
» 270 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 378.850.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 113 titoli di L 50.000
» 57 titoli di » 500.000
» 136 titoli di » 1.000.000
» 20 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 270.150.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 34 titoli di L. 500.000
» 12 titoli di » 1.000.000
» 24 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 149.000.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 28 titoli di L. 500.000
» 24 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 134.000.000;

Emissione nona:

Estrazione a sorte di:

n. 50 titoli di L. 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 25.000.000.

2) 5,50% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2.792 titoli di L. 50.000
» 3.143 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.711.100.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 238 titoli di L. 50.000
» 268 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 145.900.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 205 titoli di L. 50.000
» 113 titoli di » 500.000
» 282 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 348.750.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 813 titoli di L. 50.000
» 444 titoli di » 500.000
» 520 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 782.650.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 403 titoli di L. 50.000
» 187 titoli di » 500.000
» 124 titoli di » 1.000.000
» 30 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 387.650.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 34 titoli di L. 50.000
» 17 titoli di » 500.000
» 62 titoli di » 1.000.000
» 124 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 692.200.000.

3) 6% s.s. A.N.A.S.:

Emissione 1966:

Estrazione a sorte di:

n. 360 titoli di L. 50.000
» 246 titoli di » 250.000
» 450 titoli di » 500.000
» 1.218 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.522.500.000.

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione dodicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 108 titoli di L. 50.000
» 35 titoli di » 500.000
» 41 titoli di » 1.000.000
» 51 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 318.900.000;

Emissione tredicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 185 titoli di L. 50.000
» 242 titoli di » 500.000
» 463 titoli di » 1.000.000
» 165 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.418.250.000;

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.610 titoli di L. 50.000
» 1.245 titoli di » 500.000
» 1.203 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.916.000.000;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 5.000.000
» 6 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 120.000.000;

Emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 810 titoli di L. 50.000
» 237 titoli di » 500.000
» 258 titoli di » 1.000.000
» 1 titolo di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 422.000.000;

Emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.452 titoli di L. 50.000
» 923 titoli di » 500.000
» 731 titoli di » 1.000.000
» 2 titoli di » 5.000.000
» 1 titolo di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.285.100.000;

Emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 218 titoli di L. 50.000
» 228 titoli di » 500.000
» 138 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 262.900.000;

Emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 554 titoli di L. 50.000
» 489 titoli di » 500.000
» 322 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 594.200.000;

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 401 titoli di L. 50.000
» 388 titoli di » 500.000
» 401 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 615.050.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 548 titoli di L. 50.000
» 777 titoli di » 500.000
» 585 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.000.900.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 583 titoli di L. 50.000
» 514 titoli di » 500.000
» 297 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 583.150.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 358 titoli di L. 50.000
» 408 titoli di » 500.000
» 533 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 754.900.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 520 titoli di L. 50.000
» 699 titoli di » 500.000
» 541 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 916.500.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 76 titoli di L. 50.000
» 183 titoli di » 500.000
» 120 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 215.300.000.

5) 7% s.s. A.N.A.S.:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.565.000.000.

6) 7% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 7 titoli di L. 50.000
» 6 titoli di » 500.000
» 95 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 98.350.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 57 titoli di L. 50.000
» 48 titoli di » 500.000
» 350 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 376.850.000.

7) 7% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 334 titoli di L. 50.000
» 230 titoli di » 500.000
» 216 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 347.700.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 34 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 34.000.000;

Emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 494 titoli di L. 50.000
» 986 titoli di » 500.000
» 929 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.446.700.000;

Emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 277 titoli di L. 50.000
» 214 titoli di » 500.000
» 354 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 474.850.000;

Emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 328 titoli di L. 100.000
» 266 titoli di » 500.000
» 338 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 503.800.000;

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 373 titoli di L. 100.000
» 714 titoli di » 500.000
» 1.159 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.553.300.000;

Emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 201 titoli di L. 100.000
» 416 titoli di » 500.000
» 874 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.102.100.000;

Emissione ottava:

Estrazione a sorte di:

n. 291 titoli di L. 100.000
» 640 titoli di » 500.000
» 1.767 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.116.100.000.

8) 8% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 120 titoli di L. 100.000
» 224 titoli di » 500.000
» 2.332 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.456.000.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 102 titoli di L. 100.000
» 323 titoli di » 500.000
» 3.997 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.168.700.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 9 titoli di » 500.000
» 174 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 178.600.000.

9) 9% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 100.000
» 4 titoli di » 500.000
» 40 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 42.200.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n. 22 titoli di L. 100.000
» 86 titoli di » 500.000
» 1.390 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.435.200.000.

10) 10% SERIE ORDINARIA VENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 1 titolo di L. 100.000
» 10 titoli di » 500.000
» 668 titoli di » 1.000.000
» 116 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.253.100.000;

Emissione 1978:

Estrazione a sorte di:

n. 10 titoli di L. 100.000
» 17 titoli di » 500.000
» 3.006 titoli di » 1.000.000
» 435 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.190.500.000;

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 500.000
» 1.586 titoli di » 1.000.000
» 299 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.083.000.000.

11) 10% SERIE ORDINARIA TRENTENNALE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n. 28 titoli di L. 100.000
» 84 titoli di » 500.000
» 984 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.028.800.000.

12) 12% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1979:

Estrazione a sorte di:

n. 301 titoli di L. 1.000.000
» 39 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 496.000.000;

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 647 titoli di L. 1.000.000
» 153 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.412.000.000.

13) 13,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 235 titoli di L. 1.000.000
» 34 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 405.000.000;

Emissione seconda 1980:

Estrazione a sorte di:

n. 573 titoli di L. 1.000.000
» 228 titoli di » 5.000.000
» 148 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.193.000.000.

14) 16,50% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 59 titoli di L. 1.000.000
» 143 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 774.000.000.

15) 16,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1981:

Estrazione a sorte di:

n. 295 titoli di L. 1.000.000
» 191 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.250.000.000.

16) 17% SERIE ORDINARIA QUINQUENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 525 titoli di L. 1.000.000
» 910 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.075.000.000.

17) 17% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 420 titoli di L. 1.000.000
» 840 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.620.000.000.

18) 17% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 269 titoli di L. 1.000.000
» 302 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.779.000.000;

Emissione 1983 - Seconda tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 18 titoli di L. 1.000.000
» 27 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 153.000.000.

19) 17% SERIE ORDINARIA DECENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 125 titoli di L. 1.000.000
» 250 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.375.000.000;

Emissione seconda 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 325 titoli di L. 1.000.000
» 585 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.250.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 300 titoli di L. 1.000.000
» 480 titoli di » 5.000.000;

per il complessivo valore nominale di L. 2.700.000.000.

20) 17,50% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 340 titoli di L. 1.000.000
» 261 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.645.000.000;

Emissione 1983:

Estrazione a sorte di:

n. 163 titoli di L. 1.000.000
» 135 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 838.000.000;

Emissione 1983 - Seconda tranche:

Estrazione a sorte di:

n. 6 titoli di L. 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 51.000.000.

21) 18% SERIE ORDINARIA QUINDICENNALE:

Emissione 1982:

Estrazione a sorte di:

n. 271 titoli di L. 1.000.000
» 111 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 826.000.000.

Totale generale L. 79.877.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

88A0999

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 220.000
- semestrale ... L. 120.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale ... L. 28.000
- semestrale ... L. 17.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale ... L. 105.000
- semestrale ... L. 58.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 28.000
- semestrale ... L. 17.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 375.000
- semestrale ... L. 205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ... L. 3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 120.000

Abbonamento semestrale ... L. 65.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221